

Protocollo di settore:


N. 50410

DATA 26 LUG. 1996



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 10 di allegati che formano parte integrante della stessa.



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 6 AGO. 1996
Il Segretario della Giunta
(dr.a Rachele Minichetti)

DELIBERAZIONE NR. VI/

17229

SEDUTA DEL - 1 AGO. 1996

Presidente: ROBERTO FORMIGONI

Presenti gli Assessori regionali:

ALBERTO ZORZOLI - Vice Presidente
MAURIZIO BERNARDO
MILENA BERTANI
GUIDO BOMBARDA
CARLO BORSANI
MASSIMO CORSARO
FRANCESCO FIORI

ELENA GAZZOLA
DONATO GIORDANO
ALBERTO GUGLIELMO
FRANCO NICOLI CRISTIANI
GIORGIO POZZI
GIULIANO SALA
MARZIO TREMAGLIA

Con l'assistenza del Segretario: ~~Luigi Miceli~~ RACHELE MINICHETTI

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA
Franco Nicoli Cristiani

OGGETTO: Legge 13/7/66, n. 615 ed art. 15, c.1 lett. a) del DPR 24/5/88, n. 203.
Integrazione e parziale modifica della DGR nr. V/54927 del 19/7/94 avente per titolo:
"Autorizzazione alla modifica degli impianti per la produzione di stirene nell'impianto ST 40 della ditta Enichem, via Taliercio, 14 sita in comune di Mantova."

fasc. n.4020/37407

Il dirigente del Servizio proponente:

Protezione Aria - Vincenzo Azzimonti

Il coordinatore del Settore proponente:

Renzo Compiani



PRESO ATTO delle seguenti fonti normative:

Legge 13/7/66, n° 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.";

D.P.R. 15/4/71, n° 322: "Regolamento per l'esecuzione della Legge 13/7/1966, n.615, limitatamente al settore delle industrie.";

Art. 101 del D.P.R. 24/7/77, n° 616: "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative.";

Legge Regionale 13/7/84, n° 35: "Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia...";

D.P.R. 24/5/88, n° 203: "...Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali...";

D.P.C.M. del 21/7/89: "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art.9 della L.349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n.203/88...";

D.M. del 12/7/90: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.";

D.P.R. 25/7/91: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento..., emanato con D.P.C.M. del 21/7/1989.";

D.G.R. 26/5/87, n. IV/20998 concernente: "Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale".

Legge 31/5/1965, n. 575 concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con Legge 17/1/1994, n. 47 e con Decreto Legislativo 8/8/1994, n. 490, così come successivamente integrato e modificato.

Circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28/6/90 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4/7/1990.

PRESO ATTO altresì del parere assunto dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6/4/1989, relativamente alle limitazioni alle emissioni atmosferiche di origine industriale.

DATO ATTO che per l'individuazione dei limiti alle emissioni viene fatto riferimento alla classificazione degli inquinanti riportata dal D.M. 12/07/90, alla classificazione degli stessi adottata con deliberazione G.R. n°IV/20998 del 26/5/87, e alle indicazioni fissate dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6/4/89, unicamente per le



sostanze non previste nell'allegato 1 del D.M. 12/07/90.

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Protezione Aria riferisce della domanda di parziale modifica del progetto e della relativa documentazione tecnica, pervenute in data 10/7/96, prot.n 46646, presentate ai sensi dell'art. 15, da parte della Ditta Enichem, con insediamento produttivo sito in Comune di Mantova, via Taliercio.

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio proponente riferisce:

a) dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata dalla Ditta, eseguita dal funzionario assegnatario della relativa pratica e conclusasi con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse.

b) che il C.R.I.A.L., di cui all'art.2 della legge regionale 13/07/1984, n.35, in data 29/04/1993, ha ribadito la natura delle proprie funzioni che sono consultive e propositive ed ha ravvisato l'opportunità di esaminare solo atti di carattere generale nonché specifiche proposte di rilevanza tecnico-scientifica, escludendo, pertanto, l'esame delle istanze di autorizzazione concernenti attività relativamente alle quali lo stesso Comitato ha già approvato gli specifici Allegati Tecnici o i limiti e le prescrizioni contenuti nei provvedimenti autorizzatori rilasciati per l'esercizio di impianti analoghi.

PRESO ATTO che lo stesso Dirigente, in relazione all'esito positivo dell'istruttoria di cui alla lettera a), propone l'assunzione del relativo provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art.7 del DPR n.203/88, per la modifica dell'impianto in oggetto, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

VAGLIATE ED ASSUNTE come Proprie le considerazioni e le determinazioni di cui ai punti precedenti.

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento non è subordinato alla presentazione del certificato di cui alla richiamata normativa "antimafia", in quanto, come specificato alla lettera C) della citata Circolare n. 2481/90, trattasi di atto avente contenuto tecnico, relativo a cicli produttivi dell'azienda richiedente e quindi suscettibile di produrre solo indirettamente effetti sull'attività imprenditoriale.

Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria



DATO ATTO, ai sensi dell'art 3 della Legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.


DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 13/2/1993 n. 40, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 10/11/1993 n. 479.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell' art. 7 del D.P.R. 24/05/88, n.203 la parziale modifica dell'impianto rispetto a quello di progetto approvato con DGR n. V/54927 del 19/7/94 da realizzare da parte della ditta Enichem, con insediamento produttivo sito in Comune di Mantova, Via Taliercio alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'Ente Responsabile del Servizio di Rilevamento competente per territorio.
- 3) Di invitare il sindaco a verificare presso le competenti autorità che per il convogliamento al forno siano rispettate le norme di prevenzione e sicurezza relative a scoppio, incendio, esplosione e propagazione dell'elemento nocivo.
- 4) Di disporre la comunicazione del presente atto ai soggetti interessati.

IL SEGRETARIO
RACHELE MINICHETTI



Il Dirigente del Servizio
Pulverizzazione Aria

ALLEGATO TECNICO

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA:

Ragione Sociale: Enichem S.P.A.
Via Taliercio
Comune di Mantova
Fasc. 4020/37407
Settore di appartenenza: Chimico.

A- DESCRIZIONE TECNICA

A1- INFORMAZIONI RELATIVE AL CICLO TECNOLOGICO DICHIARATO DA AUTORIZZARE

L'impianto ST14 produce un flusso gassoso costituito da aria atmosferica contenente pentano.

Questo flusso con portata di 22.000 Nmc/h contiene circa 3 g/Nmc di pentano è convogliato dal compressore P630 con l'aria comburente alla centrale termica B6.

La ditta intende avere un'alternativa di convogliamento utilizzando il forno B401 del reparto ST40.

Ciò non comporta incompatibilità in quanto:

- Il forno richiede una portata d'aria di 40.000 Nmc/h;
- la combustione del pentano è assicurata dalla T° di 950°C ed un tempo di permanenza di 10 s.;
- la quantità di pentano è limitata 66kg/h rispetto ad un consumo di gas (CH₄+gas leggeri) di 2.000 kg/h.

I due sistemi di combustione, centrale termica B6 e forno B401, saranno tra loro alternativi.

Il forno B401 è collegato alla emissione E1103.

altezza	40 m
diam	1,33 m
temp.	120°C
portata	40.000 Nmc/h
conc. SO ₂	assente
conc. NO _X	200 mg/Nmc
conc. CO	100 mg/Nmc
conc. polv.	assente.

PRESCRIZIONI

Il convogliamento al forno B401 non deve alterare i parametri di una corretta combustione.

I limiti in concentrazione da rispettare e riferiti al 3% di O₂ libero sono

NO _X (come NO ₂)	200 mg/Nmc
CO	100 mg/Nmc
polveri	5 mg/Nmc
SO ₂	35 mg/Nmc.

Prescrizioni generali.

Viene confermato quanto prescritto con la precedente DGR nr V/54927 del 19/7/94.



Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria